



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n.245/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Nella persona del Giudice monocratico delle pensioni Alessandra Molina, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. RG 73898, SIG. (OMISSIS), C.F. (omissis) rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Pino del Foro di Roma, giusta procura speciale in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma, viale Mazzini 120.

Contro

Istituto Nazionale Previdenza Sociale -I.N.P.S., Direzione provinciale Salerno, in persona del legale rappresentante pro- tempore, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Gianluca Tellone in virtù di procura generale alle liti Rep.n.37590 del 23.01.2023 del notaio Roberto Fantini di Roma, elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania, in Napoli, in Via Medina,n.61;

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI, in persona del Comandante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato - Regione Campania, in via Armando Diaz n. 11 -80100 Napoli.

Visti gli atti e documenti di causa;

Chiamata la causa all'udienza dell'8.07.2025, celebrata con l'assistenza

del Segretario dott.ssa Piera Pagnano,

FATTO

1. Il ricorrente esponeva di avere prestato servizio alle dipendenze dell'Arma dei Carabinieri sin dal 1981, con il grado di "Appuntato Scelto" assegnato al Comando Carabinieri Campania.

Con la determinazione del Comando Interregionale Carabinieri "Ogaden" n.51/16-2 in data 02/05/2007 veniva collocato in congedo assoluto ai sensi dell'art. 13 della legge 18/10/1961, n. 1168, a decorrere dal 3.05.2007.

Con decreto nr. 455/2013, concessivo del trattamento pensionistico in capo al ricorrente, la misura del trattamento de quo veniva calcolata e determinata, applicando una aliquota inferiore rispetto all'aliquota del 44% della base imponibile, come previsto dal combinato disposto dell'art. 54 del DPR 1092/1973, cui riteneva di avere diritto.

Pertanto, con comunicazione ritualmente inviata a mezzo dell'Avv. Tortora in data 20.04.2021, il Sig.(omissis) chiedeva di procedere al ricalcolo del trattamento pensionistico attribuitogli.

Poiché l'Istituto previdenziale non provvedeva al riguardo, proponeva il ricorso oggetto del giudizio con cui chiedeva di *"accertare e dichiarare il maturato diritto del ricorrente al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 54 D.p.R. n.1092/1973, con applicazione della rivalutazione del 2,44% per ogni anno utile, con decorrenza dalla data di congedo ovvero, in via meramente subordinata, tenendo conto dei cinque anni antecedenti alla data della comunicazione interruttiva della prescrizione inviata dall'Avv. Tortora in*

	<i>data 20 Aprile 2021. Con conseguente condanna di parte resistente alla</i>	
	<i>liquidazione e corresponsione delle somme per l'effetto dovute oltre ai maturati</i>	
	<i>arretrati, ad interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge su</i>	
	<i>ciascun rateo, all'adeguamento del trattamento attuale, previo annullamento</i>	
	<i>e/o disapplicazione di qualsivoglia eventuale provvedimento sotteso, inerente,</i>	
	<i>connesso, preparatorio e/o consequenziale. Con vittoria di spese e onorari."</i>	
	2. In data 30.10.2024, con istanza ai sensi dell'articolo 110 c.g.c. il	
	ricorrente manifestava la propria intenzione di rinunciare agli atti del	
	processo e che nelle more del giudizio è venuta meno la materia del	
	contendere.	
	3. Con comparsa di costituzione del 25.02.2025, il Comando generale	
	dell'Arma dei carabinieri rappresentava di avere riliquidato la	
	pensione ordinaria tenendo conto nella determinazione del	
	trattamento e dell'aliquota di cui all'articolo 54 del DPR 1092/1973.	
	Pertanto, chiedeva di dichiarare la cessazione della materia del	
	contendere e di essere tenuta indenne dalle spese di giustizia.	
	2. Con memoria 0703.2025 si costituiva l'INPS eccependo il difetto di	
	legittimazione passiva dell'Inps. Eccepiva altresì la prescrizione	
	parziale quinquennale in quanto il ricorrente era cessato dal servizio il	
	03.05.2007 , mentre il primo atto interruttivo era stato inviato	
	all'Istituto nel mese di luglio 2024. Concludeva quindi chiedendo di	
	rigettare il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese	
	di causa.	
	3. All'udienza dell'8.07.2025, era comparso in aula solo l'avv.	
	Francesco Tellone per l'INPS, che dichiarava di accettare la rinuncia	
	3	

	agli atti formulata dalla controparte.	
	Al termine della discussione, la causa veniva trattenuta in decisione	
	DIRITTO	
	1. Con memoria del 30.10.2024, la parte ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare agli atti del giudizio, rappresentando l'avvenuta cessazione della materia del contendere.	
	All'odierna udienza l'Inps ha accettato la rinuncia fatta dalla parte ricorrente. Analoga accettazione non è intervenuta parte del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, che non era presente in Aula, ma che con la memoria di costituzione ha eccepito l'intervenuta riliquidazione della pensione e chiesto la cessazione della materia del contendere.	
	Orbene, l'art. 110 c.g.c. prevede che la rinuncia agli atti, fatta dalla parte e/o da un suo procuratore speciale, da notificarsi alle altre parti o da comunicarsi verbalmente in udienza, ha effetto soltanto se è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione del giudizio.	
	Nel caso in esame parte ricorrente ha depositato la rinuncia agli atti del giudizio, senza riserve o condizioni, accettata espressamente dalla difesa dell'Inps all'odierna udienza, ma su cui non è intervenuta l'accettazione dell'Arma dei carabinieri.	
	Tuttavia, questo Giudice, sulla base della documentazione versata in atti e preso atto altresì della richiesta anche del Comando generale dell'Arma dei carabinieri ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare estinto il giudizio per cessazione della materia del	
	4	

	contendere.	
	L'istituto della cessazione della materia del contendere, pur in assenza	
	di una disposizione espressa, trova applicazione anche nel giudizio	
	contabile, in ragione del rinvio dinamico previsto dall'art. 7, comma 2,	
	del c.g.c. alle disposizioni del cpc e con riferimento all'elaborazione	
	giurisprudenziale su tale modalità di definizione del giudizio.	
	Invero, sia da questa Corte dei conti (cfr. Terza Sezione Centrale	
	d'Appello n. 137/2003, Sez. giur. Campania, n. 12/2021; Sez. giur.	
	Veneto, n. 159/2018, n. 1051/2003, n. 132/2010, n. 100/2013, n.	
	308/2013 e n. 24/2014; Sez. Giur. Umbria, n. 361/2001 e n. 263/2004;	
	Sez. Giur. Sardegna, n. 1289/2007; Sez. Giur. Lombardia, 779/2009),	
	sia dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ. n. 1378/2012, n.	
	10553/2009, n. 6909/2009, n. 4034/2007 e SS.UU. n. 1048/2000), è stato	
	ritenuto che essa rappresenti una modalità "atipica" di definizione	
	della causa che presuppone, sotto il profilo sostanziale e oggettivo, la	
	soppravvenienza di fatti tali da determinare la totale eliminazione di	
	ogni posizione o ragione di contrasto tra le parti processuali e la	
	carenza successiva dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), laddove	
	un'eventuale pronuncia di merito, se emessa, non avrebbe alcuna	
	utilità per le parti (in termini, vedi Cass., 7/11/1993, n. 9401 e	
	16/9/1995, n. 9781).	
	Nel caso di specie, si dà atto che l'INPS ha provveduto alla	
	riliquidazione della pensione e al pagamento di quanto dovuto al	
	ricorrente con conseguente venire meno di ogni ragione di contrasto,	
	come peraltro rappresentato dal ricorrente medesimo con note	
	5	

